Comune di Padova

PROTOCOLLO D'INTESA

SPAZIO COMUNE PADOVA

TRA

L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

E IL COMUNE DI PADOVA

Di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

VISTI:

- la "Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite", approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana da una parte e le Nazioni Unite e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ratificato il 2 aprile 1952 e messo in esecuzione con legge n. 1271 del 15 dicembre 1954 (G.U. n. 19 del 25 gennaio 1955);
- la "Carta per l'integrazione dei rifugiati" elaborata in collaborazione con l'UNHCR e a oggi sottoscritta dai Comuni di Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Fidenza, Genova, Levate, Milano, Napoli, Osio Sotto, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Settimo Torinese, Taranto e Torino;
- il programma "Spazio Comune" e la rete degli *integration hub*, oggi realizzati a Bari, Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Roma e Torino;
- il protocollo sottoscritto dall'ANCI e dall'UNHCR il 4 marzo 2024 che prevede l'impegno congiunto per il rafforzamento del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione e per la promozione dell'adesione dei Comuni italiani alla Carta per l'Integrazione;

CONDIVISI I SEGUENTI PRINCIPI:

- la centralità per i percorsi di integrazione e inclusione socio-lavorativa delle persone rifugiate[1] del welfare territoriale, che si sostanzia nel rafforzamento della cooperazione tra sistema d'accoglienza, servizi territoriali e attori istituzionali e privati coinvolti nei processi

[1] Per ragioni di sintesi viene utilizzato il termine "persone rifugiate" nel testo, ivi ricomprendendo tutte le persone con status giuridico afferente al mandato dell'UNHCR (asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, protezione temporanea, protezione speciale, familiari ricongiunti delle persone con gli status giuridici descritti, persone con diverso permesso di soggiorno che siano state riconosciute rifugiate in un paese terzo).

d'integrazione, sulla base di tre specifici approcci di intervento: coinvolgimento di tutta la società (*whole-of-society*); costruzione di reti di fiducia (*community matching*); *hub* per l'integrazione (*Spazio Comune*);

- il riconoscimento del ruolo chiave ricoperto dal livello locale nei percorsi di integrazione delle persone rifugiate e neo-arrivate, sia nella dimensione istituzionale che in quella territoriale (terzo settore, privato sociale e altre realtà) e di gruppi informali, inclusa la comunità d'accoglienza;
- l'importanza di sostenere l'*empowerment* delle persone rifugiate e richiedenti asilo, anche attraverso il coinvolgimento delle loro associazioni, favorendo l'inserimento nel tessuto sociale e culturale italiano e padovano e potenziando il rapporto con le istituzioni;

PREMESSO CHE:

- le persone rifugiate rappresentano un target particolarmente bisognoso di sostegno all'integrazione, all'inclusione socio-lavorativa e all'*empowerment*, essendo caratterizzate da una presenza sul territorio relativamente recente e da reti sociali generalmente deboli, che determinano difficoltà nell'accesso autonomo ai servizi di integrazione, nell'individuazione di soluzioni abitative e nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- l'UNHCR ha il mandato di guidare e coordinare l'azione internazionale di protezione dei rifugiati e di assicurare assistenza e protezione ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli sfollati e agli apolidi e di cercare soluzioni durature alle loro sofferenze;
- il Comune di Padova, aderendo con deliberazione di Giunta n. 2024/0308 dell'11 giugno 2024 alla Carta per l'Integrazione, insieme ad altre città italiane, si è impegnato a promuovere la realizzazione coordinata di azioni volte a favorire l'integrazione dei richiedenti asilo e delle persone rifugiate sul territorio, nonché a sviluppare, in una fase successiva, *hub* di servizi dedicati a tali finalità;
- l'UNHCR ha individuato tra le priorità d'intervento il supporto all'integrazione, anche attraverso la promozione del programma "Spazio Comune" e della sua rete di *hub* per l'integrazione;
- anche attraverso il progetto "FAre SIstema: reti per l'inclusione (FA.SI)" (Prog-1177, CUP I59I25001160007) finanziato dal FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico: «2. Migrazione legale e Integrazione», l'UNHCR promuove la creazione e il rafforzamento di network fra le istituzioni pubbliche e i soggetti della società civile, adoperando un approccio "*One Stop Shop*", per l'erogazione di servizi ai rifugiati, da parte di diversi attori, con il coordinamento e la direzione delle autorità locali, in linea con il "*whole-of-society approach*" delineato dal *Global Compact sui Rifugiati delle Nazioni Unite*;
- le Parti, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e delle competenze di ciascuna, intendono sviluppare e consolidare il programma "Spazio Comune" nella città di Padova, valorizzando le attività e i servizi realizzati presso l'"Ostello delle Idee", spazio comunale dedicato all'inclusione, alla coprogettazione e alla cittadinanza attiva sito a Padova, in via Aleardo Aleardi n. 30, afferente ai settori dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'integrazione sociale e culturale, dell'orientamento legale e della mediazione, con l'obiettivo di rafforzare il welfare di comunità e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e coesa;

- l'UNHCR, in linea con la normativa che disciplina il proprio funzionamento, è disponibile a individuare e realizzare aree di collaborazione con il Comune di Padova.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della collaborazione fra le Parti

1.1 Il Comune di Padova e l'UNHCR, sulla base delle competenze e dei fini istituzionali di ciascuna delle Parti, intendono avviare una collaborazione diretta e rafforzare i servizi di orientamento, accompagnamento e supporto all'integrazione, destinati alle persone rifugiate presenti nel territorio di Padova.

1.2 Le Parti intendono perseguire la finalità di cui all'art. 1.1 mediante il rafforzamento nel territorio dell'*hub* per l'integrazione, denominato "Ostello delle Idee – Uno Spazio Comune per una Padova più inclusiva, civica e partecipata" (da qui in poi definito "Spazio Comune"), che farà parte della rete dei centri "Spazio Comune" promossa dall'UNHCR in Italia.

1.3 Le Parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a creare un meccanismo di coordinamento, anche per favorire la programmazione e lo svolgimento di attività nello "Spazio Comune" volte a favorire l'accoglienza, la protezione e l'integrazione delle persone rifugiate a Padova. Tale coordinamento potrà anche prevedere il coinvolgimento di attori che operano sul territorio, istituzionali e non, rilevanti per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.1.

Art. 2 – Impegni delle Parti

2.1 Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle rispettive competenze, risorse e disponibilità, le risorse strutturali, umane e organizzative reciprocamente concordate, impegnandosi a tutelare e promuovere le iniziative realizzate in sinergia. Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e le proprie spese derivanti dal presente Protocollo o da qualsiasi progetto avviato nell'ambito dello stesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Nessun trasferimento di fondi è pertanto previsto dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo.

2.2 Impegni del Comune di Padova. Il Comune di Padova si impegna a:

a) riconoscere quale sede di riferimento, per le finalità di cui al presente protocollo, l'immobile già designato e utilizzato per lo sviluppo dello "Spazio Comune", denominato "Ostello delle idee";

b) partecipare a momenti di coordinamento e di confronto stabili con l'UNHCR per condividere strategie su come promuovere, migliorare e/o sviluppare le azioni e i servizi compresi nella "Carta per l'integrazione" per favorire l'inclusione e la partecipazione di persone rifugiate e su come rafforzare lo "Spazio Comune" di Padova;

c) collaborare con l'UNHCR e con il terzo settore, privato sociale e altre realtà, nel rafforzamento della governance multilivello (interistituzionale, interdirezionale) dei processi legati alla protezione e integrazione delle persone rifugiate;

d) collaborare con l'UNHCR per promuovere attività di rafforzamento e partecipazione delle comunità rifugiate locali, anche attraverso azioni di *capacity building*, di coinvolgimento diretto di volontari e/o rappresentanti delle associazioni di riferimento nelle attività del centro, di sperimentazione di un meccanismo consultivo che garantisca la partecipazione nei processi

decisionali che le riguardano nonché opportunità di incontro e dialogo con gli altri attori del territorio;

e) collaborare con l'UNHCR per il rafforzamento delle opportunità di inclusione lavorativa delle persone rifugiate, favorendo la diffusione e attuazione a livello locale del programma *Welcome. Working for refugee integration*, anche con il coinvolgimento dei partner operativi dell'UNHCR;

f) collaborare allo sviluppo dei programmi sostenuti dall'UNHCR e promossi da partner di UNHCR (ad es. *Community Matching*), al fine di facilitarne lo sviluppo sul territorio cittadino, anche offrendo spazi e realizzando accordi operativi con i singoli servizi coinvolti;

g) collaborare con l'UNHCR per lo sviluppo, concordato dalle Parti, di nuovi servizi ritenuti utili ad agevolare e rafforzare i percorsi di integrazione delle persone rifugiate. Tali linee di intervento saranno successivamente concordate a livello operativo con i relativi servizi coinvolti;

h) coinvolgere l'UNHCR nei dispositivi di coordinamento con la rete degli attori locali che promuovono l'integrazione delle persone rifugiate e/o nei percorsi di *capacity building* di questa rete;

i) partecipare, laddove possibile, agli incontri e alle iniziative della rete dei centri "Spazio Comune" promossi dall'UNHCR.

2.3 Impegni dell'UNHCR. L'UNHCR si impegna a:

a) collaborare con il Comune di Padova nel rafforzamento dello "Spazio Comune" di Padova;

b) collaborare con il Comune di Padova nelle attività di coordinamento con altre istituzioni, con organizzazioni della società civile e associazioni di rifugiati, anche garantendo la periodica partecipazione, in presenza oppure online, di un/a proprio/a funzionario/;

c) promuovere e partecipare a momenti di coordinamento e di confronto stabili fra il Comune di Padova per condividere strategie su come promuovere, migliorare e/o sviluppare le azioni e i servizi inseriti nella "Carta per l'integrazione" per favorire l'integrazione delle persone rifugiate;

d) collaborare con il il Comune di Padova per lo sviluppo di nuovi servizi ritenuti utili ad agevolare e rafforzare i percorsi di integrazione delle persone rifugiate, rafforzando la relazione strategica con i programmi promossi a livello nazionale dall'UNHCR e dai suoi partner (es. *Welcome. Working for refugee integration*, *Community Matching*);

e) valutare, di concerto con il Comune di Padova, l'opportunità di attivare uno sportello per l'inclusione lavorativa, volto a sostenere i percorsi di inserimento lavorativo delle persone rifugiate all'interno di Spazio Comune, e creare un tavolo di coordinamento locale, di concerto con il programma nazionale *Welcome. Working for refugees integration;*

f) garantire, nei limiti delle risorse disponibili, la partecipazione attiva di UNHCR nei dispositivi di coordinamento con la rete degli attori locali che promuovono l'integrazione e la protezione delle persone rifugiate nel territorio o nei percorsi di *capacity building* di questa rete, anche con riferimento alle persone portatrici di esigenze particolari; UNHCR si impegna altresì a condividere periodicamente con il Comune dati ed informazioni a tali fini rilevanti.

Art. 3 – Monitoraggio e resoconti

3.1 Le Parti si impegnano ad effettuare un resoconto delle attività di esecuzione del Protocollo con cadenza annuale per valutare i progressi realizzati e proporre eventuali revisioni o emendamenti. Si impegnano inoltre, con cadenza semestrale, a monitorare eventuali progetti realizzati congiuntamente, con riferimento a valutazioni, aggiornamenti, e attività di coordinamento e visibilità.

Art. 4 – Visibilità; uso del nome e del logo

4.1 In conformità con le sue regole e procedure interne, ciascuna delle Parti prenderà le misure appropriate al fine di accordare adeguata pubblicità al logo "Spazio Comune" e alle attività attuate sulla base del presente Protocollo, inclusa l'apposizione del logo "Spazio Comune" sui prodotti di comunicazione (canali di comunicazione istituzionali del Comune e materiali informativi dedicati).

4.2 L'uso del nome, emblema, logo e i segni distintivi di ciascuna delle Parti non è consentito, in alcuna forma e su alcun supporto, in assenza di preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte interessata.

Art. 5 – Diritti di proprietà intellettuale

5.1 Le Parti riconoscono l'importanza di proteggere e rispettare i diritti di proprietà intellettuale. Se non diversamente concordato, il presente Protocollo non garantisce ad una Parte alcun diritto di uso dei materiali promozionali/didattici o altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti all'altra Parte, ovvero da essa creati nel corso dell'attuazione di progetti comuni. Disposizioni speciali relative all'uso di tali materiali e alla protezione della proprietà intellettuale saranno incluse ove necessario in accordi separati conclusi successivamente per iscritto tra le Parti.

Art. 6 – Responsabilità

6.1 Ciascuna delle Parti è responsabile delle azioni ed omissioni del proprio personale, agenti o sub-contraenti, anche in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento o responsabilità derivante dalle rispettive attività poste in essere nel contesto del presente Protocollo, inclusa qualsiasi azione o reclamo intentati da terzi per danni, lesioni o morte derivanti da azioni od omissioni del rispettivo personale, agenti o sub-contraenti.

Art. 7 – Disposizioni legali

7.1 Ogni attività prevista nel presente Protocollo sarà attuata nel rispetto delle normativa, procedure e linee guida che disciplinano il funzionamento delle Parti.

7.2 Le attività previste nel presente Protocollo saranno attuate da ciascuna delle Parti nel limite delle risorse disponibili, senza alcun esborso aggiuntivo del bilancio ordinario delle Parti.

Art. 8 – Forza maggiore e cambiamento di circostanze

8.1 Se durante la vigenza del presente Protocollo, per qualsiasi ragione, si producesse un cambiamento di circostanze che riduca o incrementi la necessità di supporto previsto inizialmente dalle Parti sulla base del presente accordo e accordi complementari successivi, ovvero se ciascuna delle Parti si trovasse nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Protocollo, le Parti si consulteranno mutualmente per decidere quali intese dovranno essere

stipulate al fine di continuare l'esecuzione o eventualmente terminare anticipatamente il presente Protocollo.

Art. 9 – Definizione delle controversie

9.1. Le Parti concordano di definire in via amichevole, mediante negoziazione o attraverso altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ogni eventuale controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 10 – Privilegi e immunità dell'UNHCR

10.1 Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa potrà essere considerato una rinuncia, espressa o tacita, ai privilegi ed immunità dell'UNHCR ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, del diritto internazionale consuetudinario, di altri accordi internazionali, di accordi bilaterali e della legislazione nazionale in materia.

Art. 11 – Protezione da Sfruttamento e Abuso Sessuale (SAS)

11.1 Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti decidono di promuovere i sei principi fondamentali relativi allo sfruttamento e all'abuso sessuale (SAS) adottati dai membri del Comitato permanente inter-agenzie (IASC) e incorporati nel Bollettino del Segretario generale delle Nazioni Unite "Misure speciali per la protezione dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale" (ST/SGB/2003/13). Le Parti riconoscono il dovere di contribuire alla lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e si impegnano a prevenire attivamente atti di SAS da parte del proprio personale e dei collaboratori, anche attraverso la partecipazione a formazioni specifiche sul tema, e di rispondere agli incidenti di SAS perpetrati nei confronti delle persone beneficiarie dell'assistenza.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

12.1 L'UNHCR si impegna a trattare i dati personali che raccoglie, riceve o altrimenti elabora nell'attuazione del presente Protocollo in applicazione e nel rispetto delle proprie regole e procedure interne in materia di protezione dei dati personali, in particolare la sua politica sulla protezione dei dati personali e della privacy.[2]

12.2 Il Comune di Padova si impegna a trattare i dati personali che raccoglie, riceve o altrimenti elabora nell'attuazione del presente Protocollo in applicazione e nel rispetto delle proprie regole e procedure interne in materia di protezione dei dati personali, in particolare la sua politica sulla protezione dei dati personali e della privacy.[3]

Art. 13 – Durata, rinnovo, modifiche e recesso

13.1 Il presente Protocollo è aperto all'adesione di enti, istituzioni e organizzazioni operanti sul territorio di riferimento, la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.1 e alla realizzazione delle attività indicate all'art. 1.3. L'adesione avverrà tramite la firma della Parte aderente di apposito allegato in cui saranno dettagliati gli impegni assunti dalla stessa, da annettere al presente Protocollo, e la controfirma delle Parti originarie.

[2] *UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), General Policy on Personal Data Protection and Privacy, 20 December 2022.*

[3] Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

13.2 Il presente Protocollo ha una durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e, salvo quanto indicato all'ultimo comma, potrà essere rinnovato sottoscrivendo un nuovo protocollo d'intesa che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

13.3 Eventuali successive modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

13.4 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo tramite comunicazione scritta da inviare almeno 3 mesi prima. Il recesso non avrà effetto sugli obblighi delle Parti relativi alle attività la cui attuazione sia stata concordata e/o già completata nell'ambito del presente Protocollo al momento del recesso.

Art. 14 – Firme

14.1 Il presente Protocollo è redatto e firmato in due originali nelle lingue italiana e inglese. In caso di conflitti di interpretazione tra le due versioni è la versione inglese a prevalere.

Padova, 22 settembre 2026

Per il Comune di Padova

Margherita Colonnello

Assessora all'integrazione e inclusione sociale

Per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Francesca Bonelli

Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede, Malta e San Marino